



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Agropoli

Ordinanza VEDASI STRINGA PROTOCOLLO
(Modifica Tabelle di armamento)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Agropoli,

VISTO: l'articolo 317 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO: il D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e il D.M. 5 agosto 2002, n° 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";

VISTO: il decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, il decreto legislativo 17/08/1999, n° 298 recante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: l'art. 18 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n° 66 e il decreto legislativo 27/05/2005, n° 108, afferenti l'organizzazione dell'orario lavorativo della gente di mare;

VISTA: la Circolare titolo "Personale Marittimo", serie "Tabelle di Armamento", n° 001 in data 20 ottobre 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° contenente le "Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)";

VISTO: il dispaccio prot. n° 65339 in data 8 luglio 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4°, che estende alle unità da traffico destinate al trasporto passeggeri in "navigazione speciale – acque tranquille" il criterio di esclusione dal campo di applicazione della sopra citata circolare N. 001;

VISTO: il dispaccio prot. n° 96471 in data 1 agosto 2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° con il quale è stata rappresentata l'opportunità di redigere le tabelle di armamento del naviglio

escluso dal campo di applicazione della circolare n° 001/2010, tenendo comunque conto dei principi in essa enunciati;

CONSIDERATO: che per le unità non rientranti nel campo di applicazione della sopra richiamata circolare n. 001, il punto 2) della stessa prevede che la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;

VISTA: la propria Ordinanza n°15/2021 emanata in data 14.04.2021 relativa alle Tabelle di armamento;

VISTO: verbale di riunione redatto in data 25.06.2019 presso gli uffici della Capitaneria di porto di Salerno in occasione della riunione tenutasi con le associazioni sindacali interessate;

RITENUTO: necessario dover uniformare le tabelle minime d'armamento delle motonavi da pesca operanti nell'ambito del Compartimento marittimo di Salerno;

O R D I N A

Articolo 1 (Campo di applicazione)

A parziale modifica della precedente ordinanza n°15/2021, emanata da questo Ufficio in data 14.04.2021, la tabella di cui all'Allegato 1 avente titolo "**TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON SISTEMI "STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUZIONE (inferiori ai 24mt di lunghezza tra le perpendicolari)**" viene sostituita dall'allegata nuova tabella.

Articolo 2 (Tabelle minime con orario di lavoro superiore alle 24 ore)

Le tabelle menzionate al precedente articolo 1, laddove le attività di pesca si protraggono per più di 24 ore, devono essere integrate con l'imbarco di un ulteriore marittimo, con la qualifica di cuoco equipaggio in aggiunta a quelli previsti.

Articolo 3 (Tabelle minime con orario di lavoro inferiore alle 24 ore per la pesca a circuizione)

Per le unità da pesca che esercitano la pesca a circuizione (cianciolo) solo nelle ore diurne dal sorgere al tramonto del sole, la tabella minima si compone di **n°4** marittimi: n°1 comandante + n°1 motorista + n°1 marinaio + n°1 mozzo, salvo quanto diversamente consentito dalle certificazioni specifiche delle predette unità.

Le medesime unità che effettuano la pesca a circuizione (cianciolo) diverse dal capoverso precedente devono essere armate con **n°6** marittimi: n°1 comandante + n°1 motorista + n°1 giovanotto di macchina + n°2 marinai + n°1 mozzo ovvero di n° 5 marittimi: 1 capo barca in possesso anche di titolo di macchina, 2 marinai, 1 giovanotto di macchina/coperta

e 1 mozzo previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione, salvo quanto diversamente consentito dalle certificazioni specifiche delle predette unità.

Articolo 4 (Obblighi per le unità)

Copia della presente ordinanza dovrà essere allegata al ruolino d'equipaggio dell'unità, ed essere esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli/ispezioni.

Alle unità il cui equipaggio non sia composto in conformità a quanto prescritto dalle tabelle di armamento nella presente ordinanza, non saranno rilasciate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 Codice della Navigazione.

Articolo 5 (Disposizioni sanzionatorie)

La violazione delle norme stabilite nella presente Ordinanza, è punita ai sensi dell'articolo 1221 e/o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso e più grave illecito e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento.

Articolo 6 (Pubblicità)

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, <http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Agropoli, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

Agropoli, data della firma digitale

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alessio MANCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.

ALLEGATO 1

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON I SISTEMI "STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUZIONE" (inferiori ai 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari)		
TIPO UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE
Unità da pesca fino a 6 TSL ed inferiori a 24 mt.	2 marittimi <i>oppure</i> 1 marittimo con il vincolo nelle qualifiche	n°1 conduttore + n°1 marinaio motorista <i>oppure</i> n°1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa, compreso il verricello.
Unità da pesca superiori alla 6 TSL e fino a 25 TSL, fino a 24mt, <u>per la pesca costiera locale</u>	2 marittimi	n° 1 conduttore + n°1 motorista abilitato; <i>oppure</i> n°1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina + n°1 marinaio di coperta, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa, compreso il verricello.
Unità da pesca superiori alla 6 TSL e fino a 25 TSL, fino a 24mt, <u>per la pesca ravvicinata</u>	2 marittimi	n° 1 capo barca + n° 1 motorista abilitato; <i>oppure</i> n°1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina + n°1 marinaio di coperta, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa, compreso il verricello.
Unità da pesca superiori a 25 TSL fino a 60 TSL ed inferiori ai 24 mt.	3 marittimi <i>oppure</i> 2 marittimi con il vincolo delle qualifiche ed in navigazione di trasferimento	n°1 capo barca + n°1 motorista + n° 1 mozzo; <i>oppure</i> n°1 capo barca con titolo di macchina + n°1 marinaio + n° 1 mozzo. se non impegnata in attività di pesca ed in navigazione di trasferimento: - n°1 capo barca + n°1 motorista; - n°1 capo barca con il titolo di macchina + n°1 mozzo di coperta, qualora dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa, compreso il verricello.
Unità da pesca superiori a 60 TSL fino a 100 TSL, ed inferiori ai 24 mt.	4 marittimi <i>oppure</i> 3 marittimi con il vincolo delle qualifiche ed in navigazione di trasferimento	n°1 capo barca + n°1 motorista + n°1 marinaio + n°1 mozzo; se non impegnata in attività di pesca ed in navigazione di trasferimento: - n°1 marinaio autorizzato alla pesca + n°1 motorista + n°1 mozzo.

Unità da pesca superiori a 100 TSL fino a 150 TSL, ed inferiori ai 24 mt.	5 marittimi <i>oppure</i> 4 marittimi con il vincolo delle qualifiche ed in navigazione di trasferimento	n°1 marinaio autorizzato alla pesca + n°1 meccanico navale + n°1 giovanotto di macchina + n°1 marinaio + 1 mozzo. se non impegnata in attività di pesca ed in navigazione di trasferimento: n°1 marinaio autorizzato alla pesca + n°1 meccanico navale + n°1 marinaio + n°1 mozzo.
---	---	---